

Al dott. Giuseppe Belsito
Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità
Ministero della Giustizia

OGGETTO: Osservazioni alla proposta del 28/6/2007, Prot. N. 170/BLS/CA/VI-DOG 2341, relativa alle modalità di pagamento di arretrati a titolo di percentuale ex art. 122, n.2 D.P.R. 1229/59 e di somme recuperate (ex mod. 69) di cui all'art. 138 D.P.R. 1229/59 e all'art. 243 T.U. 115/2002.

- Ricordato preliminarmente che all'incontro del 13 giugno 2007 codesta Direzione ha provveduto a comunicare le somme accertate dalla Agenzia delle Entrate a titolo di riscossione coattiva per il periodo 2000-2006 e delle somme recuperate di cui all'art. 243 del T.U. 115/2002, per il periodo 1999-2006;
- dato atto che il Dott. Giuseppe Belsito, Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, nell'elaborare la proposta in commento, ha saputo raccogliere positivamente anche le indicazioni di parte sindacale,

appare opportuno offrire una qualche ulteriore riflessione con l'auspicio di contribuire a fare chiarezza in una materia caratterizzata dalla incertezza interpretativa conseguente alle incisive modifiche normative e regolamentari che si sono nel tempo susseguite.

1. Percentuale ex art. 122, n.2 D.P.R. 1229/59

Il quadro di riferimento adottato nella proposta dell'Amministrazione in merito alla ripartizione della percentuale appare condivisibile sia sotto il profilo delle norme applicabili che della tutela generale accordata.

Residua, e se ne sollecita la trattazione e soluzione, il problema dei contenziosi allo stato già positivamente definiti con sentenza di primo grado impugnata dall'Amministrazione.

In tali circostanze, infatti, il dipendente, posto nella condizione di non poter rinunciare al contenzioso, verrebbe escluso, suo malgrado, dall'attribuzione della percentuale in distribuzione e, nel caso di giudizio negativo in appello, perderebbe il diritto al trattamento accordato in primo grado.

Si invita l'Amministrazione ad accertare, presso gli Uffici competenti, la rilevanza numerica dei contenziosi in appello, al fine di pervenire ad una possibile soluzione.

2. Modalità di pagamento di somme recuperate (ex mod. 69) di cui all'art. 138 D.P.R. 1229/59 e all'art. 243 T.U. 115/2002.

a) Modalità di pagamento

Diversa valutazione va fatta in ordine alle prospettate modalità di pagamento delle somme recuperate (ex mod. 69), per le ragioni che si cercherà brevemente di esporre:

Precisato che l'Agenzia delle Entrate, come da comunicazione del dott. Belsito del 13/6/2007, non ha fornito il dato relativo all'anno 1998, va pregiudizialmente affrontato il problema della eventuale allocazione di risorse e della reperibilità di esse per detto anno, non potendosi, in assenza di una dotazione propria, parlare per l'anno 1998 di modalità e criteri di riparto e ben che meno di individuare, per le considerazioni che seguono, criteri alternativi a quelli normativamente previsti per qualificare gli aventi diritto.

L'Amministrazione ha proposto, infatti, di dare provvista per l'anno 1998, incidendo proporzionalmente sulle somme accertate come riscosse dall'Agenzia delle Entrate nel periodo 1999-2006.

Il criterio svincolato da qualsivoglia presidio normativo e, anzi, in contrasto con le disposizioni in materia, non appare condivisibile.

Le giustificazioni addotte sul punto dall'amministrazione, infatti, appaiono irrilevanti in relazione ai diritti dei singoli all'integrale trattamento spettante e alla indisponibilità della quota di diritti dovuti all'Erario.

Non è perciò condivisibile l'argomento per cui: *"... la liquidazione attuale avviene in luogo di quella che non ebbe a realizzarsi al tempo della riscossione da parte dell'Erario per mancanza di un raccordo, in una prima fase che va dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 2002, tra l'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti e gli Uffici NEP..."*.

Tale prospettazione, contraddetta dal dato storico, (ancora oggi stiamo accertando il mancato versamento delle somme per l'intero periodo 1998-2006), appare, comunque, insostenibile per mancanza del dato relativo all'anno 1998, risultando doveroso, prima ancora che costituire provvista, richiedere l'accertamento dell'effettivo riscosso, che si ricorda risente positivamente proprio della vigenza della norma precedente che ha certamente assicurato, anche per l'anno 1998, congrue entrate all'Erario non suscettibili di rinuncia in questa sede.

b) Aventi diritto

L'argomento della intangibile, integrale, liquidazione sopra evocata introduce il tema generale della individuazione degli aventi diritto secondo le norme e le disposizioni che si cercherà di ricordare.

L'opportunità, in questa sede, di un esplicito richiamo alle norme che presidiano la materia è occasionato da quanto ritenuto sul punto da codesta Direzione (vedi pag. 3, ultimo rigo e, pag. 4, primo periodo), ove afferma che *"...sono venuti meno il riferimento all'art. 138 del D.P.R. 1229/59 che sancisce la liquidazione di dette somme a coloro che erano in servizio al momento della riscossione delle stesse, come anche quello dell'art. 243 del T.U. sulle spese di giustizia nel quale si è trasfusa la citata norma ordinamentale..."*.

Va, di contro, riaffermato che l'art. 243 non ha assorbito l'art. 138 dell'Ordinamento, che resta in vigore nei commi 4, 5 e 6, ai sensi dell'art. 299 T.U. 115/2002; e la cui modifica è in realtà rimessa, secondo le prospettazioni ministeriali, al D.M. 13 novembre 2002, n. 285, di cui si dirà appresso; ma soprattutto che, diversamente da quanto ritenuto, a presidiare i criteri di identificazione degli aventi diritto soccorre l'art. 140 del D.P.R. 1229/59 che, nella parte ritenuta non disapplicata (si veda, protocollo d'intesa sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali e art. 299 t.u. 115/2002) prevede che: "L'importo dei diritti e delle indennità recuperati deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese...".

Il criterio di riparto delle somme recuperate, previsto dall'art. 140 D.P.R. 1229/59, tra coloro che siano in attività di servizio, con esclusione degli altri, è stato, infatti, ritenuto un plausibile espediente pratico a carattere forfettario, che non viola, secondo la Corte Cost., 26/05/1976, n.131, il precetto costituzionale dell'art. 36, comma 1.

Ripristinato il quadro normativo di riferimento per la legittima qualificazione e determinazione degli aventi diritto, si palesano disponibili alla trattativa in corso [che si ricorda è relativa a somme che si riferiscono ad un preciso momento di riscossione da parte dell'Erario, (vedi pag. 3 della proposta ministeriale)] le somme riferibili a coloro che risultavano in servizio nei periodi di accertamento del riscosso in luogo di quello di effettiva attribuzione agli Uffici NEP e ciò, prima ancora che per una scelta di opportunità, per le ricordate modifiche delle modalità di riversamento del riscosso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 del T.U. 115/2002.

La connessa modifica dei meccanismi di riversamento delle somme riscosse, in sostituzione delle modalità precedentemente prescritte dall'art. 138, primo, secondo e terzo comma dell'Ordinamento, hanno suggerito a questa Organizzazione Sindacale di proporre, come possibile criterio dirimente, la individuazione dei dipendenti presenti alla data del 1/7/2002 (momento di entrata in vigore dell'art. 243 cit.) quali aventi diritto alla distribuzione, per il periodo 1999 - giugno 2002.

Se sull'ipotesi formulata non dovesse sussistere il consenso registrato il 13/06/2007 in sede di discussione o se la stessa risultasse abbandonata dall'Amministrazione (come sembra evincersi dal tenore della proposta del 28/06/07) il riferito quadro normativo consentirebbe di aderire solo parzialmente alla proposta formulata da codesta Direzione, ritenendosi legittimo provvedere alla liquidazione delle somme indicate per ogni singolo anno, limitatamente ai dipendenti presenti in servizio mese per mese.

Con esclusione, perciò, degli anni in cui non siano state accertate riscossioni e per i quali non appare lecito creare provvista con diminuzione delle somme riservate a diversi periodi, perchè queste sono rimesse alla piena ed esclusiva disponibilità dei soli aventi diritto.

3. Modalità e misure di ripartizione delle somme, in applicazione dell'art. 138, quarto, quinto e sesto comma, fino al 31/12/2002 e del D.M. 13 novembre 2002, n. 285 dal 1/1/2003.

Quanto alla previsione dell'art. 138 in materia di ripartizione, va ricordato che il comma 4 attribuisce le somme per il 40% in conto diritti e per il 60% in conto indennità di trasferta.

I successivi 5 e 6 comma, prevedono poi che la quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari, mentre la quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario C1 e per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario B3.

Per il periodo successivo al 1 gennaio 2003 invece, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione nell'incontro del 13 giugno, in applicazione della Tabella A e B allegate al D.M. 13 novembre 2002, n. 285, trasferte e diritti vengono attribuite nella diversa misura del 50%.

Anche qui, occorre dare precise istruzioni in ordine alla forfettaria applicazione del criterio di attribuzione dettato dal ricordato D.M. 285/2002 che, se si pone come abrogativo delle residue previsioni dell'art. 138 D.P.R. 1229/59, come sostenuto dall'Amministrazione, potrebbe creare, in assenza di determinazioni certe, non pochi problemi interpretativi in sede di distribuzione e contabilizzazione delle relative risorse.

A titolo meramente esemplificativo ci si domanda come possa applicarsi l'art. 138 D.P.R. 1229/1959 abrogato fin dal 2002 al periodo antecedente alla sua abrogazione e mantenere in vigore per il solo periodo successivo le disposizioni del T.U. 115/2002 .

Infatti il tema della applicazione della legge nel tempo e della sua retroattività non può essere rimesso alla discrezionale applicazione dei singoli Uffici, ma richiede criteri uniformi e generalmente applicabili, anche con riferimento alla fase di riscossione e non solo a quella successiva di distribuzione.

Se pur brevemente non può sottacersi in questa sede che, a sommosso parere di chi scrive, il D.M. 285 del 2002, nel rideterminare le misure del recupero in materia fissa dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, ha violato i limiti imposti dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciò, a tacer d'altro, ripristinando illegittimamente l'abrogata tassa del 10% sulla indennità di trasferta, così come prevista dall'art. 154 del D.P.R. 1229/59 prima della espressa abrogazione di essa con l'at. 7 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Ove non si volesse provvedere alla modifica del testo, così come illegittimo, si chiede fin d'ora a questa Direzione di proporre ai sensi dell'art. 2 dello stesso Decreto Ministeriale, al dicastero competente, di adeguare l'ammontare delle somme indicate dalla tabella A e B, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.

Il lungo, quanto inaccettabile, lasso di tempo inutilmente trascorso per la corresponsione dei trattamenti retributivi riferiti agli anni 1999-2006, rende necessario sollecitare la sottoscrizione dell'accordo per la pronta distribuzione del dovuto a chi di ragione.

Cordiali saluti

Dott. Carmine Tarquini
CISL-FPS